



Documento sul Regime Fiscale

approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 luglio 2026

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

*Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1082
I Sezione Speciale - Fondi Pensione Preesistenti*

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Fase di Contribuzione.....	3
3. Fase di Accumulo.....	5
4. Fase dell'erogazione	7
Allegati	9

1. Premessa

Il presente Documento descrive il trattamento fiscale che il Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni – FOPDIRE (di seguito “Fondo”) applica alle tre fasi operative in cui è articolata la gestione:

- Contribuzione;
- Accumulo;
- Erogazione.

Il presente documento non è sostitutivo della normativa vigente, ma ha la sola finalità di fornire agli Iscritti un orientamento generale sulla materia. Al riguardo, i principali testi normativi di riferimento sono il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), il D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e la Circolare del 18 dicembre 2007 n. 70 del 2007 dell’Agenzia delle Entrate.

2. Fase di Contribuzione

La Fase di Contribuzione è rappresentata dai contributi versati al Fondo durante il periodo di iscrizione. In particolare, si tratta:

- del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando nonché dei contributi secondo gli accordi delle Parti Istitutive, versati dal datore di lavoro anche per conto dell’Iscritto;
- dei contributi volontari versati dall’Iscritto.

Sotto il profilo fiscale, i contributi versati al Fondo si distinguono in:

- contributi dedotti;
- contributi NON dedotti.

Inoltre, possono assumere rilevanza fiscale anche i contributi volontari a reintegro di Anticipazioni pregresse.

2.1 Contributi dedotti

Sono i contributi di importo annuo non superiore a euro 5.300,00. Nel calcolo di tale limite, si tiene conto:

- dei contributi versati dall’Iscritto, inclusi quelli volontari e a reintegro di Anticipazioni pregresse;
- dei contributi versati dal datore di lavoro;
- dei contributi versati dall’Iscritto a favore delle persone fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del T.U.I.R., limitatamente all’importo eccedente l’eventuale reddito della persona fiscalmente a carico.

Sono escluse dal limite annuo di deducibilità le quote del Trattamento di Fine Rapporto versate. Gli Iscritti con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, hanno versato contributi di importo inferiore al limite di euro 5.300,00, possono nei 20 anni successivi dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di euro 5.300,00; in particolare, l’importo massimo deducibile è il seguente:

- a livello complessivo per i 20 anni, pari alla differenza positiva tra euro 26.500,00 (euro 5.300,00 x 5) e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche;
- a livello annuo, pari a euro 7.950,00 (euro 5.300,00 + euro 2.650,00).

I contributi sopra indicati sono deducibili dal reddito complessivo dell'Iscritto e per i lavoratori sono riportati al punto 412 della Certificazione Unica del datore di lavoro (CU).

In sede di liquidazione della prestazione richiesta dall'Iscritto, tali contributi concorrono a formare la base imponibile ai fini del calcolo delle imposte, se pur con un'aliquota normalmente inferiore a quella del beneficio conseguito con la deduzione fiscale.

2.2 Contributi NON dedotti

Sono i contributi di importo annuo superiore alle soglie indicate al paragrafo 2.1. Tali contributi non sono deducibili dal reddito complessivo dell'Iscritto e per i lavoratori sono riportati nel punto 413 della CU.

In sede di liquidazione della prestazione richiesta dall'Iscritto, tali contributi riducono la base imponibile e quindi le imposte.

Per tale ragione, l'Iscritto deve comunicare al Fondo l'importo dei contributi NON dedotti entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il relativo versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione.

Al riguardo, ogni anno il Fondo invia agli Iscritti un'Informativa in merito.

Nell'allegato n. 1 sono riportate le modalità di calcolo dei contributi NON dedotti.

2.3 Contributi a reintegro di Anticipazioni pregresse

L'Iscritto può reintegrare al Fondo le somme percepite a titolo di Anticipazione al fine di ricostituire la propria posizione maturata (c.d. Contributi Reintegratori). Il reintegro fa riferimento all'importo dell'Anticipazione al lordo delle imposte e può essere effettuato con o senza credito d'imposta.

Reintegro con credito d'imposta

Il reintegro con credito d'imposta può essere richiesto se il Contributo Reintegratorio:

- è imputato alla posizione maturata dal 1° gennaio 2007 (*periodo K3*), ed
- è di importo superiore alla soglia di deducibilità prevista dalla normativa vigente pari a € 5.300,00.

Il Reintegro consente di avere un credito d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per un ammontare corrispondente alla ritenuta fiscale proporzionalmente applicata sugli importi dell'Anticipazione reintegrata.

Il Reintegro ripristina la posizione originaria (o la quota parte di essa che è reintegrata) nelle varie componenti che costituivano la somma oggetto di Anticipazione, consentendo quindi l'aumento del limite normativo per le future richieste di Anticipazione o di Prestazione Pensionistica in Capitale.

Reintegro senza credito d'imposta

Il reintegro senza credito d'imposta può essere richiesto se il Contributo Reintegratorio:

- è imputato alla posizione maturata fino al 31 dicembre 2000 (*periodo K1*) e dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (*periodo K2*), oppure
- è imputato alla posizione maturata dal 1° gennaio 2007 (*periodo K3*), se di importo inferiore alla soglia di deducibilità prevista dalla normativa vigente pari a € 5.300,00.

Il Reintegro non consente di avere un credito d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Il Reintegro consente comunque di aumentare il limite normativo per le successive richieste di Anticipazione o di Prestazione Pensionistica in Capitale, come per il reintegro con il credito d'imposta.

I Contributi Reintegratori senza credito d'imposta sono considerati contributi non dedotti per la parte eccedente la soglia di deducibilità prevista dalla normativa vigente.

L'Iscritto, entro il mese di aprile dell'anno successivo al versamento e comunque entro la data prevista per la dichiarazione dei redditi, deve rilasciare al Fondo espressa dichiarazione sulla natura 'reintegratoria' del contributo precisando l'Anticipazione oggetto di reintegro e l'ammontare dello stesso.

Il Fondo, entro il mese di aprile dell'anno successivo al versamento, rilascia all'Iscritto un'attestazione con i dati da riportare nella dichiarazione dei redditi.

3. Fase di Accumulo

La Fase di Accumulo è rappresentata dai redditi prodotti dagli investimenti delle risorse finanziarie.

3.1 Base imponibile

La base imponibile è calcolata distintamente per ciascun Comparto ed è rappresentata dal risultato netto maturato nel periodo d'imposta, calcolato come indicato dall'art. 17, comma 2 del D. Lgs. 252/2005; in particolare, la base imponibile dell'anno (n) è calcolata come segue:

ANDP ante imposte al 31 dicembre anno (n)	(A)
ANDP al 31 dicembre anno (n-1)	(B)
<i>Differenza</i>	$(C) = (A) - (B)$
Prestazioni liquidate con il valore quota dei 12 mesi anno (n)	(D)
Contributi investiti con il valore quota dei 12 mesi anno (n)	(E)
<i>Risultato gestione finanziaria</i>	$(F) = (C) + (D) - (E)$
Redditi soggetti a ritenuta	(G)
Redditi esenti	(H)
Redditi non soggetti ad imposta	(I)
Base imponibile	$(J) = (F) - (G) - (H) - (I)$

Le Prestazioni (*lettera D*) comprendono tutte le tipologie di prestazioni (pensionistiche e non), inclusi i trasferimenti verso altri Fondi Pensione; comprendono inoltre i trasferimenti verso altri Comparti.

I Contributi (*lettera E*) comprendono i contributi del datore di lavoro e del lavoratore, inclusi quelli volontari, il TFR nonché i trasferimenti da altri Fondi Pensione; comprendono inoltre i trasferimenti da altri Comparti.

I Redditi soggetti a ritenuta (*lettera G*) comprendono i proventi sui quali il Fondo è nettista, vale a dire incassa i proventi già al netto delle tasse con l'effetto che non deve più assoggettarli a tassazione e includerli nella dichiarazione dei redditi (ad esempio: i proventi da investimenti in titoli atipici o accettazioni bancarie).

I redditi esenti (*lettera H*) comprendono quelli derivanti dagli Investimenti Qualificati e dai Piani Individuali di Risparmio (PIR) a condizione che:

- siano detenuti per almeno cinque anni;
- le somme investite non eccedano il 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal bilancio dell'esercizio precedente.

Sono considerati Investimenti Qualificati gli investimenti in:

- azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE (di seguito "Stati UE/SEE") con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- in quote o azioni di OICR residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati UE/SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);
- quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB);
- quote o azioni di Fondi per il Venture Capital (di seguito "FVC")¹ residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE. L'importo totale delle risorse è investito, per il tramite dei FVC, in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata dei FVC.

I Redditi non soggetti ad imposta (*lettera I*) comprendono l'abbattimento del 37,50% dei redditi delle obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati (c.d. titoli in *white list*), che sono imponibili in misura pari al 62,50% (v. par. 3.2.).

3.2 Aliquota d'imposta

Sulla base imponibile è calcolata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 20%.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati nonché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati, inclusi nella c.d. *white list*, sono assoggettati all'aliquota agevolata del 12,50%.

¹ Ai sensi della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 213, sono FVC gli OICR che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI (cfr. raccomandazione 2003/361/CE) non quotate residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014 (*che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato*), art. 21, par. 3, lettere a), b) e c). Al riguardo, gli investimenti in FVC devono essere almeno pari al 5% nel 2026 e al 10% dal 2027 del totale degli Investimenti Qualificati risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente.

L'aliquota d'imposta effettiva dipende dall'incidenza delle fonti di reddito. Ad esempio, ipotizzando che il risultato della gestione finanziaria derivi per il 40% da investimenti in titoli di Stato e per il restante 60% da investimenti in azioni e obbligazioni societarie, l'aliquota d'imposta effettiva è la seguente:

$$12,50\% \times 40\% + 20\% \times 60\% = 17\%$$

Sotto il profilo operativo, la base imponibile dei redditi dei titoli in *white list* è considerata in misura pari al 62,50%,² con un abbattimento del 37,50%, in modo che si possa applicare l'aliquota unica del 20% sull'intera base imponibile. Ad esempio, ipotizzando un risultato della gestione finanziaria di € 1.000 composto per € 400 da redditi degli investimenti in titoli di Stato e per € 600 da redditi degli investimenti in azioni e obbligazioni societarie, l'imposta è così calcolata:

$$[400 \times 62,50\% + 600] \times 20\% = 170$$

da cui risulta l'aliquota effettiva del **17%** (170 / 1.000).

3.3 Utilizzo del credito d'imposta di uno o più Comparti

Qualora in un periodo di imposta il risultato di uno o più Comparti del Fondo sia negativo, matura un credito d'imposta verso l'Amministrazione finanziaria, che può essere portato in diminuzione:

- del debito d'imposta maturato sul risultato positivo di un altro Comparti del Fondo nello stesso periodo di imposta.
In tal caso, il Comparto con un debito di imposta pagherà tale debito, anziché all'Amministrazione finanziaria, al Comparto di cui ha utilizzato il relativo credito d'imposta.
- del debito d'imposta maturato sul risultato positivo di un altro Comparto del Fondo nei periodi di imposta successivi.

In entrambi i casi, la diminuzione del credito d'imposta è effettuato per l'intero importo che trova capienza nel debito d'imposta.

4. Fase dell'erogazione

La Fase di Erogazione è rappresentata dalle prestazioni erogate all'Iscritto durante la partecipazione al Fondo.

La base imponibile e l'aliquota d'imposta da applicare sono differenziate in relazione:

- alla tipologia di Prestazione;
- alla tipologia di Iscritto. A tal fine sono considerati:
 - *Nuovi Iscritti* gli Iscritti al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) dopo il 28 aprile 1993;

² La percentuale del 62,50% è pari al rapporto tra l'aliquota *white list* del 12,50% e l'aliquota ordinaria del 20,00%. Risulta dalla risoluzione della seguente equazione di primo grado ($100 : 20\% = x : 12,50\%$).

- *Vecchi Iscritti* gli Iscritti al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) entro il 28 aprile 1993.
- al periodo di maturazione della posizione. A tal fine, la normativa vigente prevede i seguenti tre periodi:
 - fino al 31 dicembre 2000 (*periodo K1*);
 - dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (*periodo K2*);
 - dal 1° gennaio 2007 (*periodo K3*).

Sono di seguito indicate per ciascuna Prestazione le modalità di calcolo della base imponibile e dell'aliquota per i Nuovi Iscritti con riferimento alla posizione K3.

Base imponibile

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo e già tassati.

Aliquota d'imposta

La tabella seguente riporta, distintamente per tipologia di Prestazione, l'aliquota nominale d'imposta che si applica alla base imponibile della posizione maturata dopo il 1° gennaio 2007.³

Tipologia di Prestazione	Aliquota nominale d'imposta	Commento
Anticipazione:		
- acquisto prima casa	23,00%	
- ristrutturazione prima casa	23,00%	
- spese sanitarie	15% - 9%	L'aliquota è ridotta dello 0,3% per ogni anno di iscrizione al Fondo eccedente il 15°, fino a un minimo del 9%.
- altre esigenze	23,00%	
Riscatto:		
- fiscalmente agevolati	15% - 9%	L'aliquota è ridotta dello 0,3% per ogni anno di iscrizione al Fondo eccedente il 15°, fino a un minimo del 9%.
- NON fiscalmente agevolati	23,00%	
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)	15% - 9%	L'aliquota è ridotta dello 0,3% per ogni anno di iscrizione al Fondo eccedente il 15°, fino a un minimo del 9%.
Trasferimento presso altro Fondo Pensione	nessuna tassazione	
Prestazione Pensionistica in Capitale	15% - 9%	L'aliquota è ridotta dello 0,3% per ogni anno di iscrizione al Fondo eccedente il 15°, fino a un minimo del 9%.
Prestazione Pensionistica in Rendita Vitalizia	15% - 9%	L'aliquota è ridotta dello 0,3% per ogni anno di iscrizione al Fondo eccedente il 15°, fino a un minimo del 9%. L'aliquota è determinata al momento della maturazione dei requisiti pensionistici e non varia durante il periodo di erogazione da parte della Compagnia di Assicurazione convenzionata con il Fondo.
Altre Prestazioni Pensionistiche		
- Rendita a Durata Definita	15% - 9%	L'aliquota è ridotta dello 0,3% per ogni anno di iscrizione al Fondo eccedente il 15°, fino a un minimo del 9%.
- Prelevi Liberamente Determinabili	15% - 9%	L'aliquota è ridotta dello 0,3% per ogni anno di iscrizione al Fondo eccedente il 15°, fino a un minimo del 9%.
- Erogazione Frazionata (<i>decorrenza 31 ottobre 2026</i>)	20% - 15%	L'aliquota è ridotta dello 0,25% per ogni anno di iscrizione al Fondo eccedente il 15°, fino a un minimo del 15%.

Negli Allegati sono riportati per ciascuna Prestazione le modalità di calcolo della base imponibile e dell'aliquota sia per i Vecchi che per i Nuovi Iscritti con riferimento alla posizione per tutti i periodi fiscali K1, K2 e K3.

³ Per le Posizioni maturate prima del 1° gennaio 2007, il trattamento fiscale è più articolato tenuto conto del succedersi di diverse normative, come riportato negli allegati al presente Documento.

Allegati

- Allegato n. 1 Calcolo Contributi NON dedotti
- Allegato n. 2 Anticipazioni. Calcolo imposte
- Allegato n. 3 Riscatti. Calcolo imposte
- Allegato n. 4 Trasferimenti ad altri Fondi Pensione
- Allegato n. 5 Rendita Integrativa Temporanea Anticipata-RITA. Calcolo imposte
- Allegato n. 6 Prestazioni Pensionistiche in Capitale. Calcolo imposte
- Allegato n. 7 Prestazioni Pensionistiche in Rendita Vitalizia. Calcolo imposte
- Allegato n. 8 Altre Prestazioni Pensionistiche. Calcolo imposte

Allegato n. 1

Calcolo Contributi NON dedotti

Sono di seguito illustrate le varie casistiche al fine del calcolo dei Contributi NON dedotti da comunicare al Fondo.

1. Contributi versati dal datore di lavoro

Nel caso in cui nell'anno (n), i contributi dell'Iscritto siano stati versati al Fondo soltanto tramite il datore di lavoro, l'importo dei contributi NON dedotti da comunicare corrisponde a quello indicato al punto 413 della Certificazione Unica (modello CU anno (n+1)).

Si tratta dei contributi:

- obbligatori previsti dagli accordi aziendali versati sulla base del rapporto di lavoro con le società di appartenenza;
- volontari periodici trattenuti dal datore di lavoro sul cedolino paga dell'Iscritto a seguito di specifica richiesta di quest'ultimo.

2. Contributi versati dall'Iscritto direttamente

Nel caso in cui nell'anno (n), l'Iscritto abbia versato direttamente al Fondo contributi volontari non periodici (non trattenuti dal datore di lavoro sul cedolino paga), l'importo dei contributi NON dedotti da comunicare è pari alla somma dei contributi indicati al punto 413 della Certificazione Unica (modello CU anno (n+1)) aumentati dei contributi volontari non periodici versati direttamente.

3. Contributi volontari versati dall'Iscritto ad altre forme di previdenza complementare o a PEPP

Nel caso in cui nell'anno (n), l'Iscritto abbia versato contributi anche ad altre forme di previdenza complementare (ad esempio, fondi pensione aperti o piani individuali di previdenza gestiti da banche, SGR e compagnie di assicurazione) o a PEPP (*Pan-European Personal Pension Product* - Prodotti Pensionistici Individuali Paneuropei), l'importo dei contributi NON dedotti da comunicare deve tener conto anche di questa tipologia di contributi.

Detti contributi non devono essere comunicati nel caso in cui l'Iscritto abbia provveduto a comunicarli alle altre forme di previdenza complementare o a PEPP.

4. Contributi versati a favore dei Familiari

Occorre distinguere se i Familiari siano o meno fiscalmente a carico e nel primo caso se i Familiari siano minorenni o maggiorenni.

Sulla base della normativa vigente, sono considerati Familiari fiscalmente a carico i figli di età superiore a 24 anni e il coniuge che nel medesimo anno hanno percepito un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili), nonché i figli di età non superiore a 24 anni che hanno percepito un reddito complessivo non superiore a euro 4.000,00 (al lordo degli oneri deducibili).

4.1 Contributi versati a favore dei Familiari fiscalmente a carico minorenni

I contributi a favore del Familiare fiscalmente a carico minorenne possono essere versati dal Familiare che ha provveduto all'iscrizione (Iscritto Principale), dall'altro genitore o dal Tutore legale, se il Familiare fiscalmente a carico è sottoposto a tutela.

I contributi devono essere dedotti prioritariamente dal Familiare nei limiti del proprio reddito e per la parte eccedente dall'Iscritto Principale entro il limite annuo di euro 5.300,00.

I contributi NON dedotti devono essere comunicati al Fondo dall'Iscritto Principale o dal Tutore legale.

4.2 Contributi versati a favore dei Familiari fiscalmente a carico maggiorenni

I contributi a favore del Familiare fiscalmente a carico maggiorenne possono essere versati al Fondo:

- dall'Iscritto Principale o dall'altro genitore;
- dal Familiare fiscalmente a carico o dal Tutore legale, se il Familiare fiscalmente a carico è sottoposto a tutela.

Contributi versati dall'Iscritto Principale o Altro genitore

I contributi versati al Fondo dall'Iscritto Principale o dall'altro genitore a favore del Familiare fiscalmente a carico maggiorenne devono essere dedotti prioritariamente dal Familiare nei limiti del proprio reddito e per la parte eccedente dall'Iscritto Principale entro il limite annuo di euro 5.300,00.

I contributi NON dedotti devono essere comunicati al Fondo dal Familiare fiscalmente a carico maggiorenne.

Contributi versati dal Familiare fiscalmente a carico maggiorenne o dal Tutore legale

I contributi versati al Fondo dal Familiare fiscalmente a carico maggiorenne o dal Tutore legale devono essere dedotti prioritariamente dal Familiare nei limiti del proprio reddito e per la parte eccedente dall'Iscritto Principale entro il limite annuo di euro 5.300,00. Al riguardo, si evidenzia che lo status di Familiare fiscalmente a carico rappresenta una deroga al principio che la deduzione compete soltanto ai contribuenti che sostengono l'onere deducibile.

I contributi NON dedotti devono essere comunicati al Fondo dal Familiare fiscalmente a carico maggiorenne o dal Tutore legale.

4.3 Contributi versati a favore dei Familiari EX fiscalmente a carico

I contributi a favore del Familiare EX fiscalmente a carico possono essere versati al Fondo:

- dall'Iscritto Principale o dall'altro genitore;
- dal Familiare EX fiscalmente a carico o dal Tutore legale, se il Familiare EX fiscalmente a carico è sottoposto a tutela.

Contributi versati dall'Iscritto Principale o altro genitore

I contributi versati al Fondo dall'Iscritto Principale o dall'altro genitore a favore del Familiare EX fiscalmente a carico non possono essere dedotti né dall'Iscritto Principale (in quanto i contributi sono stati versati a favore di un Familiare non a carico) né dal Familiare EX fiscalmente a carico (in quanto tale soggetto non ha sostenuto l'onere teoricamente deducibile).

Tali contributi saranno NON dedotti per l'intero ammontare e devono essere comunicati al Fondo dal Familiare EX fiscalmente a carico o dal Tutore legale.

Contributi versati dal Familiare EX fiscalmente a carico o dal Tutore legale

I contributi versati al Fondo dal Familiare EX fiscalmente a carico o dal Tutore legale possono essere dedotti soltanto dal Familiare nei limiti del proprio reddito entro il limite annuo di euro 5.300,00.

I contributi NON dedotti devono essere comunicati al Fondo dal Familiare EX fiscalmente a carico o dal Tutore legale.

Nelle tabelle seguenti sono riepilogate in sintesi le diverse casistiche sopra descritte.

Soggetti che possono dedurre i contributi versati

	SOGGETTO BENEFICIARIO		
SOGGETTO CHE VERSA IL CONTRIBUTO	FF a carico minorenni	FF a carico maggiorenne	EX FF a carico maggiorenne
Iscritto Principale / Altro genitore	Il contributo è dedotto dal FF a carico (nei limiti del reddito) e per la parte eccedente dall'Iscritto Principale che ha effettuato il versamento (nel limite di € 5.300,00).	Il contributo è dedotto dal FF a carico (nei limiti del reddito) e per la parte eccedente dall'Iscritto Principale che ha effettuato il versamento (nel limite di € 5.300,00).	Il contributo NON è dedotto né dall'EX FF a carico maggiorenne né dall'Iscritto Principale che ha effettuato il versamento.
FF a carico maggiorenne / Tutore legale		Il contributo è dedotto dal FF a carico (nei limiti del reddito) e per la parte eccedente dall'Iscritto Principale che ha effettuato il versamento (nel limite di € 5.300,00).	
EX FF a carico maggiorenne / Tutore legale			Il contributo è dedotto soltanto dall'EX FF a carico (nel limite di € 5.300,00).

Soggetti che devono comunicare i contributi NON dedotti

	SOGGETTO BENEFICIARIO		
SOGGETTO CHE VERSA IL CONTRIBUTO	FF a carico minorenni	FF a carico maggiorenne	EX FF a carico maggiorenne
Iscritto Principale / Altro genitore	I contributi NON dedotti devono essere comunicati dall'Iscritto Principale.	I contributi NON dedotti devono essere comunicati dal FF a carico maggiorenne.	I contributi NON dedotti devono essere comunicati dall'EX FF a carico o dal Tutore legale.
FF a carico maggiorenne / Tutore legale		I contributi NON dedotti devono essere comunicati dal FF a carico maggiorenne o dal Tutore legale.	
EX FF a carico maggiorenne / Tutore legale			I contributi NON dedotti devono essere comunicati dall'EX FF a carico o dal Tutore legale.

Allegato n. 2

Anticipazioni. Calcolo imposte

Il Fondo calcola l'imposta sulla base imponibile dell'Anticipazione:

- per la posizione maturata fino al 31 dicembre 2000 (*periodo K1*), tassazione separata non definitiva
- per la posizione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (*periodo K2*), tassazione separata non definitiva
- per la posizione maturata dal 1° gennaio 2007 (*periodo K3*), tassazione sostitutiva definitiva.

Sono di seguito riportati i criteri di determinazione della base imponibile e dell'aliquota d'imposta per i Nuovi Iscritti, vale a dire per gli Iscritti al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) dopo il 28 aprile 1993.

Sono indicate in nota le eventuali differenze con i Vecchi Iscritti, vale a dire gli Iscritti al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) entro il 28 aprile 1993.

Base imponibile

La posizione da utilizzare ai fini dell'Anticipazione, e pertanto del calcolo del relativo imponibile, è determinata nel seguente ordine:

- prioritariamente, è utilizzata la posizione maturata nel periodo K1;
- poi, per la parte non capiente K1, la posizione maturata nel periodo K2;
- infine, per la parte non capiente K2, la posizione maturata nel periodo K3.

Per i Nuovi Iscritti, la base imponibile è determinata come di seguito riportato.

Periodo K1

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto in misura non eccedenti il 4% della retribuzione annua; (ii) euro 309,67 annuo in proporzione al TFR trasferito. I rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo sono compresi nella base imponibile e pertanto sono tassati due volte (nella fase di accumulo e con l'Anticipazione).⁴

Periodo K2

La posizione previdenziale maturata è ridotta soltanto dei contributi versati dall'Iscritto e non dedotti. I rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo sono compresi nella base imponibile e pertanto sono provvisoriamente tassati due volte (nella fase di accumulo e con l'Anticipazione), salvo conguaglio fiscale in sede di erogazione della prestazione definitiva.

Periodo K3

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo e già tassati.

⁴ Per i Vecchi Iscritti, la base imponibile del periodo K1 è pari alla posizione previdenziale maturata ridotta dei contributi versati dall'Iscritto in misura non eccedenti il 4% della retribuzione annua. I rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo sono soggetti a tassazione separata con l'aliquota del 12,50%.

Aliquota d'imposta

Per i Nuovi Iscritti, l'aliquota applicata alla base imponibile è calcolata distintamente per i periodi K1 e K2 e per il periodo K3, come di seguito riportato.

Periodi K1 e K2

Il calcolo dell'aliquota d'imposta è basato sul c.d. Reddito di Riferimento ed è articolato nelle seguenti quattro fasi:

1. Calcolo degli importi dei periodi K1 e K2 per il Reddito di Riferimento

L'importo del periodo K1 (I_{K1}) è pari alla base imponibile K1 senza riduzione dell'abbattimento di euro 309,67 annuo in proporzione al TFR trasferito.

L'importo del periodo K2 (I_{K2}) è pari alla base imponibile K2 con riduzione dei rendimenti finanziari maturati.

2. Calcolo del Reddito di Riferimento

Il calcolo del Reddito di Riferimento è effettuato sulla base della seguente formula:

$$RR = \frac{(I_{K1} + I_{K2}) \times 12}{P_C}$$

dove:

12 = coefficiente fisso previsto dalla normativa;

P_C = periodo di contribuzione dei periodi K1 e K2 (considerati congiuntamente), espresso in anni e frazioni di anno.

3. Calcolo dell'Irpef sul Reddito di Riferimento

Sul Reddito di Riferimento è calcolata l'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote vigenti alla data di richiesta dell'Anticipazione.

4. Calcolo dell'aliquota d'imposta

L'aliquota d'imposta è pari al rapporto tra l'Irpef di cui al punto 3 e il Reddito di Riferimento di cui al punto 2.

Periodo K3

Anticipazioni per acquisto prima casa, ristrutturazione prima casa ed esigenze generiche

Si applica l'aliquota del 23%.

Anticipazioni per spese sanitarie

Si applica l'aliquota del 15%. Tale aliquota è ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione massima è il 6% che corrisponde a un periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari pari ad almeno 35 anni. Pertanto, l'aliquota minima è il 9%.

Qualora la data di iscrizione alla previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili fino a un massimo di quindici.

Conguaglio d'imposta finale

Nel caso di prestazione che comporti la liquidazione definitiva della posizione dell'Iscritto, il Fondo deve calcolare un conguaglio sulle imposte applicate a suo tempo, a titolo di tassazione separata (non definitiva), sulla posizione maturata nei periodi K1 e K2 e utilizzata per le Anticipazioni (di seguito "Imposta OLD"); in particolare, la liquidazione definitiva della posizione si ha nel caso di RITA totale, di Riscatto e di Prestazione Pensionistica.

Sulla posizione maturata nei periodi K1 e K2, l'imposta a titolo di tassazione separata (non definitiva) era stata calcolata sulla base dell'aliquota media risultante dalla determinazione del Reddito di Riferimento, applicando gli scaglioni di reddito e le relative aliquote Irpef vigenti alla data di richiesta dell'Anticipazione (di seguito "Imposta OLD").

In sede di conguaglio, il Fondo deve ricalcolare:

- gli imponibili ricomprendendo gli importi già erogati a suo tempo a titolo di Anticipazione; in particolare, l'imponibile ricalcolato del periodo K2 deve essere ridotto anche dei rendimenti finanziari maturati (a differenza dell'imponibile dell'Anticipazione).
- l'imposta, sempre sulla base dell'aliquota media risultante dalla determinazione del Reddito di Riferimento, ma applicando gli scaglioni di reddito e le relative aliquote Irpef vigenti alla data di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo in relazione alla prestazione definitiva richiesta (di seguito "Imposta NEW").

Il conguaglio sarà pari alla differenza tra l'Imposta NEW e l'Imposta OLD; al riguardo, si possono presentare le casistiche di seguito riportate.

A. Imposta NEW superiore all'Imposta OLD

L'Iscritto deve pagare maggiori imposte rispetto a quelle calcolate sull'Anticipazione.

Il Fondo trattiene sulla prestazione definitiva, oltre all'imposta calcolata sul relativo imponibile, anche l'importo del conguaglio.

B. Imposta NEW inferiore all'Imposta OLD

L'Iscritto deve pagare minori imposte rispetto a quelle calcolate sull'Anticipazione.

B.1 Importo del conguaglio inferiore all'imposta calcolata sull'imponibile della posizione oggetto di prestazione definitiva

Il Fondo riduce l'imposta, calcolata sull'imponibile della posizione oggetto di prestazione definitiva, dell'importo del conguaglio.

B.2 Importo del conguaglio superiore all'imposta calcolata sull'imponibile della posizione oggetto di prestazione definitiva

Il Fondo corrisponde direttamente all'Iscritto l'eccedenza d'imposta e utilizza tale credito a riduzione delle altre imposte da versare all'Amministrazione finanziaria.

Il Fondo riporta l'importo del credito d'imposta nel prospetto finale di liquidazione, che è reso disponibile nell'Area Riservata dopo il pagamento della prestazione definitiva.

Simulazioni con il calcolo delle imposte sono riportate nel *"Documento sulle Anticipazioni"* pubblicato sul sito web del Fondo.

Nella tabella seguente è riportato il quadro normativo fiscale, distintamente per ciascun periodo fiscale.

Quadro normativo fiscale Anticipazioni

K1 <i>periodo fino al 31.12.2000</i>	K2 <i>periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006</i>	K3 <i>periodo dal 01.01.2007</i>
---	---	-------------------------------------

Vecchio Iscritto ⁽¹⁾		
A) Tassazione Separata non definitiva	A) Tassazione Separata non definitiva	A) Tassazione Separata definitiva
B) Base imponibile Contributi: Da tassare ad esclusione dei contributi versati dal solo aderente non eccedenti il 4% della retribuzione (quota esente) TFR: Non era versato al Fondo. Rendimenti finanziari: Da tassare separatamente con aliquota del 12,50%	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Da tassare	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Già tassati
C) Aliquota Determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sui periodi K1 e K2	C) Aliquota Determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sui periodi K1 e K2	C) Aliquota Per Anticipazione per spese sanitarie , 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15°, con un'aliquota minima del 9% Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15 Per altre Anticipazioni (prima casa o esigenze generiche), 23%

Nuovo Iscritto ⁽²⁾		
A) Tassazione Separata non definitiva	A) Tassazione Separata non definitiva	A) Tassazione Separata definitiva
B) Base imponibile Contributi: Da tassare ad esclusione dei contributi versati dal solo aderente non eccedenti il 4% della retribuzione (quota esente) TFR: Riduzione annua (euro 309,67) in proporzione al TFR trasferito Rendimenti finanziari: Da tassare	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Da tassare	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Già tassati
C) Aliquota Determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sui periodi K1 e K2	C) Aliquota Determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sui periodi K1 e K2	C) Aliquota Per Anticipazione per spese sanitarie , 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15°, con un'aliquota minima del 9% Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15 Per altre Anticipazioni (prima casa o esigenze generiche), 23%

- (1) Vecchio Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) entro il 28 aprile 1993.
- (2) Nuovo Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) dopo il 28 aprile 1993.

Allegato n. 3

Riscatti. Calcolo imposte

Il Fondo calcola l'imposta sulla base imponibile del Riscatto a titolo di:

- per la posizione maturata fino al 31 dicembre 2000 (*periodo K1*), tassazione separata definitiva;
- per la posizione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (*periodo K2*),
 - tassazione separata definitiva per i Riscatti fiscalmente agevolati;
 - ordinaria per gli altri Riscatti; in tal caso, l'imponibile concorre alla determinazione del reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi;
- per la posizione maturata dal 1° gennaio 2007 (*periodo K3*),
 - tassazione sostitutiva definitiva.

Sono di seguito riportati i criteri di determinazione della base imponibile e dell'aliquota d'imposta per i Nuovi Iscritti, vale a dire per gli Iscritti al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) dopo il 28 aprile 1993.

Sono indicate in nota le eventuali differenze con i Vecchi Iscritti, vale a dire gli Iscritti al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) entro il 28 aprile 1993.

Base imponibile

Riscatto parziale 50%

La posizione da utilizzare ai fini del Riscatto parziale 50%, e pertanto del calcolo del relativo imponibile, è determinata come segue:

- prioritariamente, è utilizzata la posizione maturata nel periodo K1;
- poi, per la parte non capiente K1, la posizione maturata nel periodo K2;
- infine, per la parte non capiente K2, la posizione maturata nel periodo K3.

Riscatto totale 100%

Il Riscatto totale 100% riguarda l'intera posizione maturata nei periodi K1, K2 e K3.

Per i Nuovi Iscritti, la base imponibile è calcolata come di seguito riportato.

Periodo K1

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto in misura non eccedenti il 4% della retribuzione annua; (ii) euro 309,67 annuo in proporzione al TFR trasferito. I rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo sono compresi nella base imponibile e pertanto sono tassati due volte (nella fase di accumulo e in sede di Riscatto).⁵

⁵ Per i Vecchi Iscritti, la base imponibile del periodo K1 è pari alla posizione previdenziale maturata ridotta dei contributi versati dall'Iscritto in misura non eccedenti il 4% della retribuzione annua. I rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo sono soggetti a tassazione separata con l'aliquota del 12,50%.

Periodo K2

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo;

Periodo K3

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo.

Aliquota d'imposta

Per i Nuovi Iscritti, l'aliquota applicata alla base imponibile è calcolata distintamente per i periodi K1, K2 e K3, come di seguito riportato.

Periodo K1

Il calcolo dell'aliquota d'imposta è basato sul c.d. Reddito di Riferimento ed è articolato nelle seguenti quattro fasi:

1. Calcolo dell'importo del periodo K1 per il Reddito di Riferimento

L'importo del periodo K1 (I_{K1}) è pari alla base imponibile K1 senza riduzione dell'abbattimento di euro 309,67 annuo in proporzione al TFR trasferito.

2. Calcolo del Reddito di Riferimento

Il calcolo del Reddito di Riferimento è effettuato sulla base della seguente formula:

$$RR = \frac{I_{K1} \times 12}{P_C}$$

dove:

12 = coefficiente fisso previsto dalla normativa;

P_C = periodo di contribuzione del periodo K2, espresso in anni e frazioni di anno.

3. Calcolo dell'Irpef sul Reddito di Riferimento

Sul Reddito di Riferimento è calcolata l'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote vigenti alla data di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

4. Calcolo dell'aliquota d'imposta

L'aliquota d'imposta è pari al rapporto tra l'Irpef di cui al punto 3 e il Reddito di Riferimento di cui al punto 2.

Periodo K2

Riscatti fiscalmente agevolati (relativi al periodo K2, c.d. Riscatti involontari)

Sono considerati Riscatti fiscalmente agevolati per il periodo K2 (c.d. Riscatti involontari):

- Riscatto per cessazione dell'attività lavorativa in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità;
- Riscatto per cessazione del rapporto di lavoro per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
- Riscatto per decesso dell'Iscritto.

Si applica l'aliquota d'imposta calcolata sulla base del Reddito di Riferimento (calcolato congiuntamente con il periodo K1).

L'importo del periodo K2 (I_{K2}) da considerare nel Reddito di Riferimento è pari alla base imponibile K2.

Il calcolo del Reddito di Riferimento è effettuato sulla base della formula sopra riportata per il periodo K1, modificata come segue:

$$RR = \frac{(I_{K1} + I_{K2}) \times 12}{P_C}$$

dove:

12 = coefficiente fisso previsto dalla normativa;

P_C = periodo di contribuzione dei periodi K1 e K2 (considerati congiuntamente), espresso in anni e frazioni di anno.

Altri Riscatti

Riguardano i riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo per cause diverse da quelle sopra indicate (ad esempio: risoluzione consensuale del rapporto di lavoro).

Si applica l'aliquota d'imposta Irpef sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote vigenti alla data di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, maggiorata delle addizionali regionali e comunali; l'imponibile concorre alla formazione del reddito complessivo della dichiarazione dei redditi.

Periodo K3

Riscatti fiscalmente agevolati (relativi al periodo K3)

Sono considerati Riscatti fiscalmente agevolati per il periodo K3:

- Riscatto parziale 50% nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- Riscatto totale 100% per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- Riscatto totale 100% nel caso di decesso dell'iscritto richiesto dagli aventi diritto.

Si applica l'aliquota del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione massima è il 6% che corrisponde a un periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari pari ad almeno 35 anni. Pertanto, l'aliquota minima è il 9%.

Qualora la data di iscrizione alla previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili fino a un massimo di quindici.

Altri Riscatti

Si applica l'aliquota del 23%.

Conguaglio d'imposta finale

In sede di Riscatto, trattandosi di una prestazione con cui è liquidata definitivamente la posizione dell'Isritto, e in presenza di Anticipazioni pregresse, il Fondo deve calcolare un conguaglio sulle imposte applicate a suo tempo, a titolo di tassazione separata (non definitiva), sulla posizione maturata nei periodi K1 e K2 e utilizzata per le Anticipazioni (v. Allegato n. 1 – Anticipazioni. Calcolo delle imposte).

Simulazioni con il calcolo delle imposte sono riportate nel “*Documento sui Riscatti*” pubblicato sul sito *web* del Fondo.

Nella tabella seguente è riportato il quadro normativo fiscale, distintamente per ciascun periodo fiscale.

Quadro normativo fiscale Riscatti

K1 periodo fino al 31.12.2000	K2 periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006	K3 periodo dal 01.01.2007
Vecchio Iscritto ⁽¹⁾		
A) Tassazione Separata definitiva	A) Tassazione Per i Riscatti fiscalmente agevolati , ⁽²⁾ tassazione separata definitiva Per gli altri Riscatti , tassazione ordinaria	A) Tassazione Sostitutiva definitiva
B) Base imponibile Contributi: Da tassare ad esclusione dei contributi versati dal solo aderente non eccedenti il 4% della retribuzione (quota esente) TFR: Non era versato al Fondo Rendimenti finanziari: Da tassare separatamente con aliquota del 12,50%	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Già tassati	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Già tassati
C) Aliquota Aliquota d'imposta applicata al TFR comunicata dalla Società di appartenenza	C) Aliquota Per i Riscatti fiscalmente agevolati , determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sul periodo K2 Per gli altri Riscatti , determinata sulla base degli scaglioni per fascia di reddito Irpef considerando anche le addizionali Irpef regionali e comunali	C) Aliquota Per i Riscatti fiscalmente agevolati , ⁽³⁾ 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15°, con un'aliquota minima del 9% Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15 Per gli altri Riscatti , 23%

(1) Vecchio Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) entro il 28 aprile 1993.

(2) Con riferimento al periodo K2, i Riscatti fiscalmente agevolati (c.d. Riscatti involontari) sono: (i) Riscatto per cessazione dell'attività lavorativa in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità; (ii) Riscatto per cessazione del rapporto di lavoro per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti; (iii) Riscatto per decesso dell'Iscritto.

(3) Con riferimento al periodo K3, i Riscatti fiscalmente agevolati sono: (i) riscatto parziale 50% nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; (ii) riscatto totale 100% per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; (iii) riscatto totale 100% nel caso di decesso dell'Iscritto richiesto dagli aventi diritto.

Quadro normativo fiscale Riscatti

K1 periodo fino al 31.12.2000	K2 periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006	K3 periodo dal 01.01.2007
Nuovo Iscritto ⁽¹⁾		
A) Tassazione Separata definitiva	A) Tassazione Per i Riscatti fiscalmente agevolati , ⁽²⁾ tassazione separata definitiva. Per gli altri Riscatti , tassazione ordinaria.	A) Tassazione Sostitutiva definitiva
B) Base imponibile Contributi: Da tassare ad esclusione dei contributi versati dal solo aderente non eccedenti il 4% della retribuzione (quota esente) TFR: Riduzione annua (euro 309,67) in proporzione al TFR trasferito. Rendimenti finanziari: Da tassare	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Già tassati	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Già tassati
C) Aliquota Determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sul periodo K1	C) Aliquota Per i Riscatti fiscalmente agevolati , determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sul periodo K2, congiuntamente al periodo K1 Per gli altri Riscatti , determinata sulla base degli scaglioni per fascia di reddito Irpef considerando anche le addizionali Irpef regionali e comunali	C) Aliquota Per i Riscatti fiscalmente agevolati , ⁽³⁾ 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15°, con un'aliquota minima del 9% Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15 Per gli altri Riscatti , 23%

- (1) Nuovo Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) dopo il 28 aprile 1993.
- (2) Con riferimento al periodo K2, i Riscatti fiscalmente agevolati (c.d. Riscatti involontari) sono: (i) Riscatto per cessazione dell'attività lavorativa in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità; (ii) Riscatto per cessazione del rapporto di lavoro per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti; (iii) Riscatto per decesso dell'Iscritto.
- (3) Con riferimento al periodo K3, i Riscatti fiscalmente agevolati sono: (i) riscatto parziale 50% nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; (ii) riscatto totale 100% per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; (iii) riscatto totale 100% nel caso di decesso dell'Iscritto richiesto dagli aventi diritto. Non costituisce Riscatto fiscalmente agevolato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per cause diverse da quelle sopra indicate.

Allegato n. 4

Trasferimenti verso altri Fondi Pensione

Il Fondo non applica alcuna imposta alla posizione previdenziale maturata oggetto di Trasferimento al Fondo Cessionario, essendo quest'ultimo disciplinato dal Decreto.

Il Fondo comunica al Fondo Cessionario i dati fiscali relativi all'Iscritto nonché alla posizione previdenziale maturata distintamente per i seguenti periodi:

- fino al 31 dicembre 2000 (*periodo K1*)
- dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (*periodo K2*)
- dal 1° gennaio 2007 (*periodo K3*).

Sono inoltre comunicati i dati relativi alle Anticipazioni pregresse erogate, sia reintegrate che non.

Allegato n. 5**Rendita Integrativa Temporanea Anticipata – RITA. Calcolo imposte**

Il Fondo calcola l'imposta sulla base imponibile della RITA a titolo di tassazione sostitutiva definitiva per l'intera posizione previdenziale oggetto di prestazione, pertanto:

- per la posizione maturata fino al 31 dicembre 2000 (*periodo K1*);
- per la posizione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (*periodo K2*);
- per la posizione maturata dal 1° gennaio 2007 (*periodo K3*).

Base imponibile

Sono di seguito riportati i criteri di determinazione della base imponibile e dell'aliquota d'imposta per i Nuovi Iscritti, vale a dire per gli Iscritti al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) dopo il 28 aprile 1993.

Sono indicate in nota le eventuali differenze con i Vecchi Iscritti, vale a dire gli Iscritti al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) entro il 28 aprile 1993.

La posizione da utilizzare ai fini della RITA, e pertanto del calcolo del relativo imponibile, è determinata come segue:

- prioritariamente, è utilizzata la posizione maturata nel periodo K1;
- poi, per la parte non capiente K1, la posizione maturata nel periodo K2;
- infine, per la parte non capiente K2, la posizione maturata nel periodo K3.

Per i Nuovi Iscritti, la base imponibile è calcolata come di seguito riportato.

Periodo K1

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto in misura non eccedenti il 4% della retribuzione annua; (ii) abbattimento di euro 309,67 annuo in proporzione al TFR trasferito. I rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo sono compresi nella base imponibile e pertanto sono tassati due volte (nella fase di accumulo e con la prestazione RITA).⁶

Periodo K2

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo.

Periodo K3

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo.

Aliquota d'imposta**Periodo K1, K2 e K3**

Si applica l'aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione massima è il 6% che

⁶ Per i Vecchi Iscritti la base imponibile del periodo K1 è pari alla posizione previdenziale maturata ridotta dei contributi versati dall'Iscritto in misura non eccedenti il 4% della retribuzione annua.

corrisponde a un periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari pari ad almeno 35 anni. Pertanto, l'aliquota minima è il 9%.

Qualora la data di iscrizione alla previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili fino a un massimo di quindici.

L'Iscritto beneficia della riduzione annua dello 0,30% anche durante il periodo di erogazione della RITA, considerato che la posizione continua a essere investita nel Fondo.

Conguaglio d'imposta finale

In sede di ultima rata RITA totale, trattandosi di una prestazione con cui è liquidata definitivamente la posizione dell'Iscritto (a meno che non vi sia una posizione extra RITA, alimentata dal versamento di contributi durante il periodo di erogazione), e in presenza di Anticipazioni pregresse, il Fondo deve calcolare un conguaglio sulle imposte applicate a suo tempo, a titolo di tassazione separata (non definitiva), sulla posizione maturata nei periodi K1 e K2 e utilizzata per le Anticipazioni (v. Allegato n. 1 – Anticipazioni. Calcolo delle imposte).

Simulazioni con il calcolo delle imposte sono riportate nel *“Documento sulla Rendita” Integrativa Temporanea Anticipata* pubblicato sul sito web del Fondo.

Nella tabella seguente è riportato il quadro normativo fiscale, distintamente per ciascun periodo fiscale.

Quadro normativo fiscale RITA

K1 periodo fino al 31.12.2000	K2 periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006	K3 periodo dal 01.01.2007
----------------------------------	--	------------------------------

Vecchio Iscritto ⁽¹⁾		
A) Tassazione Sostitutiva definitiva	A) Tassazione Sostitutiva definitiva	A) Tassazione Sostitutiva definitiva
B) Base imponibile Contributi: Da tassare ad esclusione dei contributi versati dal solo aderente non eccedenti il 4% della retribuzione (quota esente) TFR: Non era versato al Fondo Rendimenti finanziari: Da tassare	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Già tassati	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Già tassati
C) Aliquota 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15° Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15	C) Aliquota 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15° con un'aliquota minima del 9% Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15	C) Aliquota 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15° con un'aliquota minima del 9% Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15

Nuovo Iscritto ⁽²⁾		
A) Tassazione Sostitutiva definitiva	A) Tassazione Sostitutiva definitiva	A) Tassazione Sostitutiva definitiva
B) Base imponibile Contributi: Da tassare ad esclusione dei contributi versati dal solo aderente non eccedenti il 4% della retribuzione (quota esente) TFR: Riduzione annua (euro 309,67) in proporzione al TFR trasferito. Rendimenti finanziari: Da tassare	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Già tassati	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Già tassati
C) Aliquota 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15° Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15	C) Aliquota 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15° con un'aliquota minima del 9% Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15	C) Aliquota 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15° con un'aliquota minima del 9% Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15

(1) Vecchio Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) entro il 28 aprile 1993.

(2) Nuovo Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) dopo il 28 aprile 1993.

Allegato n. 6

Prestazioni Pensionistiche in Capitale. Calcolo imposte

1. Vecchi Iscritti (con vecchia fiscalità)

Per i Vecchi Iscritti (con vecchia fiscalità), il Fondo calcola l'imposta sulla base imponibile della Prestazione Pensionistica in Capitale a titolo di:

- per la posizione maturata fino al 31 dicembre 2000 (periodo K1)
tassazione separata definitiva;
- per posizione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (periodo K2)
tassazione separata definitiva;
- per la posizione maturata dal 1° gennaio 2007 (periodo K3)
tassazione separata definitiva.

Sono di seguito riportati i criteri di determinazione della base imponibile e dell'aliquota d'imposta.

Base imponibile Vecchi Iscritti (con vecchia fiscalità)

Periodo K1

La posizione previdenziale maturata è ridotta dei contributi versati dall'Iscritto in misura non eccedenti il 4% della retribuzione annua. I rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo sono esclusi dalla base imponibile e sono tassati separatamente con l'aliquota del 12,50%.

Periodo K2

La posizione previdenziale maturata è ridotta dei contributi versati dall'Iscritto e non dedotti. I rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo sono compresi nella base imponibile e pertanto sono tassati due volte (nella fase di accumulo e in sede di Prestazione Pensionistica in Capitale).

Periodo K3

La posizione previdenziale maturata è ridotta dei contributi versati dall'Iscritto e non dedotti. I rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo sono compresi nella base imponibile e pertanto sono tassati due volte (nella fase di accumulo e in sede di Prestazione Pensionistica in Capitale).

Aliquota d'imposta Vecchi Iscritti (con vecchia fiscalità)

Periodo K1

Si applica l'aliquota d'imposta calcolata per il TFR e comunicata dalla società di appartenenza dell'Iscritto.

Periodi K2 e K3

Il calcolo dell'aliquota d'imposta è basato sul c.d. Reddito di Riferimento ed è articolato nelle seguenti quattro fasi:

1. Calcolo degli importi dei periodi K1 e K2 per il Reddito di Riferimento

L'importo del periodo K1 (I_{K1}) è pari alla base imponibile K1.

L'importo del periodo K2 (I_{K2}) è pari alla base imponibile K2 con la riduzione dei rendimenti finanziari maturati.

2. Calcolo del Reddito di Riferimento

Il calcolo del Reddito di Riferimento è effettuato sulla base della seguente formula:

$$RR = \frac{(I_{K1} + I_{K2}) \times 12}{P_C}$$

dove:

12 = coefficiente fisso previsto dalla normativa;

P_C = periodo di contribuzione dei periodi K1 e K2 (considerati congiuntamente), espresso in anni e frazioni di anno.

3. Calcolo dell'Irpef sul Reddito di Riferimento

Sul Reddito di Riferimento è calcolata l'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote vigenti alla data di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. Calcolo dell'aliquota d'imposta

L'aliquota d'imposta è pari al rapporto tra l'Irpef di cui al punto 3 e il Reddito di Riferimento di cui al punto 2.

2. Vecchi Iscritti (con nuova fiscalità)

I Vecchi Iscritti possono optare per l'applicazione della fiscalità prevista per i Nuovi Iscritti con riferimento ai periodi K2 e K3 a condizione che chiedano, contestualmente alla Prestazione Pensionistica in Capitale, la Prestazione Pensionistica in Rendita Vitalizia o nelle Altre Prestazioni Pensionistiche (Rendita a Durata Definita, Prelievi Liberamente Determinabili ed Erogazione Frazionata) su almeno il 50% della posizione maturata nel periodo K3.

Per i Vecchi Iscritti (con nuova fiscalità), il Fondo calcola l'imposta sulla base imponibile della Prestazione Pensionistica in Capitale a titolo di:

- per la posizione maturata fino al 31 dicembre 2000 (*periodo K1*)
tassazione separata definitiva;
- per posizione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (*periodo K2*)
tassazione separata definitiva;
- per la posizione maturata dal 1° gennaio 2007 (*periodo K3*)
tassazione sostitutiva definitiva.

Sono di seguito riportati i criteri di determinazione della base imponibile e dell'aliquota d'imposta.

In particolare, la posizione da utilizzare ai fini della Prestazione Pensionistica in Capitale, e pertanto del calcolo del relativo imponibile, è determinata come segue:

- l'intera posizione maturata nei periodi K1 e K2;
- fino a un massimo del 50% della posizione maturata nel periodo K3; il restante 50% deve essere richiesto in Rendita.

Base imponibile Vecchi Iscritti (*con nuova fiscalità*)

Periodo K1

La posizione previdenziale maturata è ridotta dei contributi versati dall'Iscritto in misura non eccedenti il 4% della retribuzione annua. I rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo sono esclusi dalla base imponibile e sono tassati separatamente con l'aliquota del 12,50%.

Periodo K2

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo.

Periodo K3

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo.

Aliquota d'imposta Vecchi Iscritti (*con nuova fiscalità*)

Periodo K1

Si applica l'aliquota d'imposta calcolata per il TFR e comunicata dalla società di appartenenza dell'Iscritto.

Periodo K2

Il calcolo dell'aliquota d'imposta è basato sul c.d. Reddito di Riferimento ed è articolato nelle seguenti quattro fasi:

1. Calcolo dell'importo del periodo K2 per il Reddito di Riferimento

L'importo del periodo K2 (I_{K2}) è pari alla base imponibile K2.

2. Calcolo del Reddito di Riferimento

Il calcolo del Reddito di Riferimento è effettuato sulla base della seguente formula:

$$RR = \frac{I_{K2} \times 12}{P_C}$$

dove:

12 = coefficiente fisso previsto dalla normativa;

P_C = periodo di contribuzione del periodo K2, espresso in anni e frazioni di anno.

3. Calcolo dell'Irpef sul Reddito di Riferimento

Sul Reddito di Riferimento è calcolata l'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote vigenti alla data di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. Calcolo dell'aliquota d'imposta

L'aliquota d'imposta è pari al rapporto tra l'Irpef di cui al punto 3 e il Reddito di Riferimento di cui al punto 2.

Periodo K3

Si applica l'aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione massima è il 6% che corrisponde a un periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari pari ad almeno 35 anni. Pertanto, l'aliquota minima è il 9%.

Qualora la data di iscrizione alla previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili fino a un massimo di quindici.

3. Nuovi Iscritti

Per i Nuovi Iscritti, il Fondo calcola l'imposta sulla base imponibile della Prestazione Pensionistica in Capitale a titolo di:

- per la posizione maturata fino al 31 dicembre 2000 (*periodo K1*)
tassazione separata definitiva;
- per posizione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (*periodo K2*)
tassazione separata definitiva;
- per la posizione maturata dal 1° gennaio 2007 (*periodo K3*)
tassazione sostitutiva definitiva.

Sono di seguito riportati i criteri di determinazione della base imponibile e dell'aliquota d'imposta.

La posizione da utilizzare ai fini della Prestazione Pensionistica in Capitale, e pertanto del calcolo del relativo imponibile, è determinata come segue:

- prioritariamente, è utilizzata la posizione maturata nel periodo K1;
- poi, per la parte non capiente K1, la posizione maturata nel periodo K2;
- infine, per la parte non capiente K2, la posizione maturata nel periodo K3 fino a raggiungere la percentuale della posizione oggetto di Prestazione Pensionistica in Capitale.

Base imponibile Nuovi Iscritti

Periodo K1

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto in misura non eccedenti il 4% della retribuzione annua; (ii) euro 309,67 annuo in proporzione al TFR trasferito. I rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo sono compresi nella base imponibile e pertanto sono tassati due volte (nella fase di accumulo e in sede di Riscatto).

Periodo K2

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo.

Periodo K3

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo.

Aliquota d'imposta Nuovi Iscritti

Periodi K1 e K2

Il calcolo dell'aliquota d'imposta è basato sul c.d. Reddito di Riferimento ed è articolato nelle seguenti quattro fasi:

1. Calcolo degli importi dei periodi K1 e K2 per il Reddito di Riferimento

L'importo del periodo K1 (I_{K1}) è pari alla base imponibile K1 senza riduzione dell'abbattimento di euro 309,67 annuo in proporzione al TFR trasferito.

L'importo del periodo K2 (I_{K2}) è pari alla base imponibile K2.

2. Calcolo del Reddito di Riferimento

Il calcolo del Reddito di Riferimento è effettuato sulla base della seguente formula:

$$RR = \frac{(I_{K1} + I_{K2}) \times 12}{P_C}$$

dove:

12 = coefficiente fisso previsto dalla normativa;

P_C = periodo di contribuzione dei periodi K1 e K2 (considerati congiuntamente), espresso in anni e frazioni di anno.

3. Calcolo dell'Irpef sul Reddito di Riferimento

Sul Reddito di Riferimento è calcolata l'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote vigenti alla data di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. Calcolo dell'aliquota d'imposta

L'aliquota d'imposta è pari al rapporto tra l'Irpef di cui al punto 3 e il Reddito di Riferimento di cui al punto 2.

Periodo K3

Si applica l'aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione massima è il 6% che corrisponde a un periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari pari ad almeno 35 anni. Pertanto, l'aliquota minima è il 9%.

Qualora la data di iscrizione alla previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili fino a un massimo di quindici.

4. Conguaglio d'imposta finale

In sede di Prestazione Pensionistica in Capitale, trattandosi di una prestazione con cui è liquidata definitivamente la posizione dell'Iscritto, e in presenza di Anticipazioni pregresse, il Fondo deve calcolare un conguaglio sulle imposte applicate a suo tempo, a titolo di tassazione separata (non definitiva), sulla posizione maturata nei periodi K1 e K2 e utilizzata per le Anticipazioni (v. Allegato n. 1 – Anticipazioni. Calcolo delle imposte).

Simulazioni con il calcolo delle imposte sono riportate nel “Documento sulle Prestazioni Pensionistiche in Capitale” pubblicato sul sito web del Fondo.

Nella tabella seguente è riportato il quadro normativo fiscale, distintamente per ciascun periodo fiscale.

Quadro normativo fiscale Prestazioni Pensionistiche in Capitale

K1 <i>periodo fino al 31.12.2000</i>	K2 <i>periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006</i>	K3 <i>periodo dal 01.01.2007</i>
---	---	-------------------------------------

Vecchio Iscritto (con vecchia fiscalità) ⁽¹⁾		
A) Tassazione Separata definitiva	A) Tassazione Separata definitiva	A) Tassazione Separata definitiva
B) Base imponibile Contributi: Da tassare ad esclusione dei contributi versati dal solo aderente non eccedenti il 4% della retribuzione (quota esente) TFR: Non era versato al Fondo. Rendimenti finanziari: Da tassare separatamente con aliquota del 12,50%.	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Da tassare	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Da tassare
C) Aliquota Aliquota d'imposta applicata al TFR comunicata dalla Società di appartenenza	C) Aliquota Determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sui periodi K2 e K3	C) Aliquota Determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sui periodi K2 e K3

Vecchio Iscritto (con nuova fiscalità) ⁽²⁾		
A) Tassazione Separata definitiva	A) Tassazione Separata definitiva	A) Tassazione Sostitutiva definitiva
B) Base imponibile Contributi: Da tassare ad esclusione dei contributi versati dal solo aderente non eccedenti il 4% della retribuzione (quota esente) TFR: Non era versato al Fondo. Rendimenti finanziari: Da tassare separatamente con aliquota del 12,50%.	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Già tassati	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Già tassati
C) Aliquota Aliquota d'imposta applicata al TFR comunicata dalla Società di appartenenza.	C) Aliquota Determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sul periodo K2.	C) Aliquota 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15°, fino a un'aliquota minima del 9% Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15

- (1) Vecchio Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) entro il 28 aprile 1993.
- (2) I Vecchi Iscritti possono optare per l'applicazione della fiscalità prevista per i Nuovi Iscritti con riferimento ai periodi K2 e K3 a condizione che chiedano, contestualmente alla Prestazione Pensionistica in Capitale, la Prestazione Pensionistica in Rendita su almeno il 50% della posizione maturata nel periodo K3.

Quadro normativo fiscale Prestazioni Pensionistiche in Capitale

K1 <i>periodo fino al 31.12.2000</i>		K2 <i>periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006</i>		K3 <i>periodo dal 01.01.2007</i>	
Nuovo Iscritto ⁽¹⁾					
A) Tassazione		A) Tassazione		A) Tassazione	
Separata definitiva		Separata definitiva		Sostitutiva definitiva	
B) Base imponibile		B) Base imponibile		B) Base imponibile	
Contributi	Da tassare ad esclusione dei contributi versati dal solo aderente non eccedenti il 4% della retribuzione (quota esente)	Contributi dedotti:	Da tassare	Contributi dedotti:	Da tassare
		Contributi non dedotti:	Già tassati	Contributi non dedotti:	Già tassati
TFR	Riduzione annua (euro 309,67) in proporzione al TFR trasferito.	TFR:	Da tassare	TFR:	Da tassare
Rendimenti finanziari	Da tassare	Rendimenti finanziari:	Già tassati	Rendimenti finanziari:	Già tassati
C) Aliquota		C) Aliquota		C) Aliquota	
Determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sui periodi K1 e K2		Determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sui periodi K1 e K2		15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15°, fino a un'aliquota minima del 9% Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15	

(1) *Nuovo Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) dopo il 28 aprile 1993.*

Allegato n. 7

Prestazioni Pensionistiche in Rendita Vitalizia. Calcolo imposte

La Compagnia di Assicurazione calcola, in sede di erogazione della Prestazione Pensionistica in Rendita e secondo le modalità di seguito indicate, l'imposta:

- sulla posizione previdenziale maturata presso il Fondo e trasferita alla Compagnia sotto forma di Premio Unico;
- sui rendimenti finanziari maturati presso la Gestione Separata, in cui è stato investito il Premio Unico.

1. Tassazione della posizione previdenziale maturata presso il Fondo

La Compagnia di Assicurazione calcola l'imposta sulla base imponibile della posizione previdenziale maturata presso il Fondo a titolo di:

- per la posizione maturata fino al 31 dicembre 2000 (*periodo K1*)
tassazione ordinaria;
- per posizione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (*periodo K2*)
tassazione ordinaria;
- per la posizione maturata dal 1° gennaio 2007 (*periodo K3*)
tassazione sostitutiva definitiva.

A tal fine, il Fondo trasmette alla Compagnia le informazioni per il calcolo dell'imposta.

Sono di seguito riportati i criteri di determinazione della base imponibile e dell'aliquota d'imposta.

Base imponibile

Periodo K1

La posizione previdenziale maturata è ridotta del 12,50%. Pertanto, la base imponibile è pari all'87,50% della posizione.

Periodo K2

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo.

Periodo K3

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo.

Aliquota d'imposta

Periodi K1 e K2

Si applicano le aliquote Irpef vigenti alla data di erogazione della Prestazione Pensionistica in Rendita, incluse le addizionali regionali e comunali.

Periodo K3

Si applica l'aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione massima è il 6% che

corrisponde a un periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari pari ad almeno 35 anni. Pertanto, l'aliquota minima è il 9%.

Qualora la data di iscrizione alla previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili fino a un massimo di 15.

2. Tassazione dei rendimenti finanziari maturati presso la Gestione Separata

La Compagnia di Assicurazione calcola l'imposta sui rendimenti finanziari maturati presso la Gestione Separata (in cui è stato investito il Premio Unico) a titolo di tassazione sostitutiva definitiva.

Base imponibile

La base imponibile è pari all'ammontare complessivo dei rendimenti finanziari maturati.

Aliquota

Si applica l'aliquota del 26%, ridotta al 12,50% per i redditi su titoli pubblici italiani ed equiparati.

Nella tabella seguente è riportato il quadro normativo fiscale, distintamente per ciascun periodo fiscale.

Quadro normativo fiscale Prestazione Pensionistica in Rendita Vitalizia

Tassazione della posizione previdenziale maturata presso il Fondo

K1 periodo fino al 31.12.2020	K2 periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006	K3 periodo dal 01.01.2007
Vecchi e Nuovi Iscritti⁽¹⁾		
A) Tassazione Ordinaria	A) Tassazione Ordinaria	A) Tassazione Separata definitiva
B) Base imponibile 87,50% della posizione previdenziale maturata	B) Base imponibile Contributi dedotti : Da tassare Contributi non dedotti : Già tassati TFR : Da tassare Rendimenti finanziari : Da tassare	B) Base imponibile Contributi dedotti : Da tassare Contributi non dedotti : Già tassati TFR : Da tassare Rendimenti finanziari : Già tassati
C) Aliquota Aliquota ordinaria IRPEF con addizionale comunale e regionale	C) Aliquota Aliquota ordinaria IRPEF con addizionale comunale e regionale	C) Aliquota 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15°, fino a un'aliquota minima del 9% Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15.

Tassazione dei rendimenti finanziari maturati presso la Gestione Separata

Vecchi e Nuovi Iscritti⁽¹⁾	
A) Tassazione Separata definitiva	
B) Base imponibile 100% dei rendimenti finanziari maturati	
C) Aliquota Aliquota del 26%, ridotta al 12,50% per i redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati	

(1) *Vecchio Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) entro il 28 aprile 1993.*

Nuovo Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) dopo il 28 aprile 1993.

Allegato n. 8

Altre Prestazioni Pensionistiche. Calcolo imposte

Si tratta delle seguenti tipologie di Prestazioni erogate direttamente dal Fondo:

- Rendita a Durata Definita;
- Prelievi Liberamente Determinabili;
- Erogazione Frazionata (*decorrenza 31 ottobre 2026*).

Le imposte sono calcolate con le modalità illustrate per le Prestazioni Pensionistiche in Capitale.

Con riferimento al *periodo K3*, l'aliquota d'imposta è la seguente.

Rendita a Durata Definita e Prelievi Liberamente Determinabili

Si applica l'aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione massima è il 6% che corrisponde a un periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari pari ad almeno 35 anni. Pertanto, l'aliquota minima è il 9%.

Qualora la data di iscrizione alla previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili fino a un massimo di quindici.

Erogazione Frazionata

Si applica l'aliquota del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione massima è il 5% che corrisponde a un periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari pari ad almeno 35 anni. Pertanto, l'aliquota minima è il 15%.

Qualora la data di iscrizione alla previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili fino a un massimo di quindici.

Simulazioni con il calcolo delle imposte sono riportate nel “*Documento sulle Altre Prestazioni Pensionistiche*” pubblicato sul sito web del Fondo.